

Aggiornamento LRD per gestori patrimoniali e trustees

Daniela Baldoni,
Regulatory&Compliance Leader, Jay Bee AG Zürich/Zug

Tumasch Pitsch, Direttore, PLURIAUDIT SA / AML Revisions AG, Lugano



Argomenti

1. Quadro regolamentare in Svizzera ed all'estero
2. Revisione FATF
3. Embargo/Sanzioni
4. Revisione LRD 2022
 1. Il progetto di legge
 2. Identificazione della controparte e Accertamento ADE / Detentore del controllo
 3. KYC e profilo cliente
 4. Valutazione rischio LRD/approccio basato al rischio
 5. Segnalazioni operazioni sospette
5. Casi pratici



Argomenti

- 1. Quadro regolamentare in Svizzera ed all'estero**
2. Revisione FATF
3. Embargo/Sanzioni
4. Revisione LRD 2022
 1. Il progetto di legge
 2. Identificazione della controparte e Accertamento ADE / Detentore del controllo
 3. KYC e profilo cliente
 4. Valutazione rischio LRD/approccio basato al rischio
 5. Segnalazioni operazioni sospette
5. Casi pratici



1. Basi Legali in Svizzera

- LRD: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (atto normativo)
- ORD: Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (disposizioni di carattere attuativo ed esecutivo)
- ORD-FINMA: Ordinanza autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (obblighi materiali)
- Regolamento OAD: Regolamento di condotta interna del proprio organismo di auto disciplina (ROAD)
- CP: Codice Penale Svizzero
- CDB20 (laddove richiesto dalla controparte bancaria)



1. Basi Legali in Svizzera

LRD / Ordinanze

- Concetto di PEP
- Identificazione della controparte
- Accertamento dell'avente diritto economico
- Obblighi di diligenza particolari
- Obbligo di allestimento e conservazione dei documenti
- Obblighi di comunicazione


Codice penale

- Art. 102 CP: Responsabilità dell'impresa - Concetto di carente organizzazione interna
- Art. 260ter CP: Organizzazioni criminali e terroristiche
- Art. 305bis CP: Riciclaggio di denaro e delitto fiscale qualificato
- Art. 305ter CP: Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione



1. Basi Legali internazionali- GAFI/FATF

GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) o Financial Action Task Force (FATF-GAFI) è un **organismo intergovernativo indipendente** che sviluppa e promuove politiche finalizzate a proteggere il sistema finanziario globale contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. **Le Raccomandazioni FATF sono riconosciute come lo standard internazionale** in questi settori.



1. Basi Legali- GAFI/FATF

Number	Old Number ¹				
A – AML/CFT POLICIES AND COORDINATION					
1	-	Assessing risks & applying a risk-based approach *			
2	R.31	National cooperation and coordination *			
B – MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION					
3	R.1 & R.2	Money laundering offence *			
4	R.3	Confiscation and provisional measures *			
C – TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF PROLIFERATION					
5	SRII	Terrorist financing offence *			
6	SRIII	Targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist financing *			
7		Targeted financial sanctions related to proliferation *			
8	SRVIII	Non-profit organisations *			
D – PREVENTIVE MEASURES					
9	R.4	Financial institution secrecy laws			
		<i>Customer due diligence and record keeping</i>			
10	R.5	Customer due diligence *			
11	R.10	Record keeping			
		<i>Additional measures for specific customers and activities</i>			
12	R.6	Politically exposed persons *			
13	R.7	Correspondent banking *			
14	SRVI	Money or value transfer services *			
15	R.8	New technologies *			
16	SRVII	Wire transfers *			
		<i>Reliance, Controls and Financial Groups</i>			
17	R.9	Reliance on third parties *			
18	R.15 & R.22	Internal controls and foreign branches and subsidiaries *			
19	R.21	Higher-risk countries *			
		<i>Reporting of suspicious transactions</i>			
20	R.13 & SRIV	Reporting of suspicious transactions *			
21	R.14	Tipping-off and confidentiality			
		<i>Designated non-financial Businesses and Professions (DNFBPs)</i>			
22	R.12	DNFBPs: Customer due diligence *			
23	R.16	DNFBPs: Other measures *			
E – TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP OF LEGAL PERSONS AND ARRANGEMENTS					
24	R.33	Transparency and beneficial ownership of legal persons *			
25	R.34	Transparency and beneficial ownership of legal arrangements *			
F – POWERS AND RESPONSIBILITIES OF COMPETENT AUTHORITIES AND OTHER INSTITUTIONAL MEASURES					
		<i>Regulation and Supervision</i>			
26	R.23	Regulation and supervision of financial institutions *			
27	R.29	Powers of supervisors			
28	R.24	Regulation and supervision of DNFBPs *			
		<i>Operational and Law Enforcement</i>			
29	R.26	Financial intelligence units *			
30	R.27	Responsibilities of law enforcement and investigative authorities *			
31	R.28	Powers of law enforcement and investigative authorities			
32	SRIX	Cash couriers *			
		<i>General Requirements</i>			
33	R.32	Statistics			
34	R.25	Guidance and feedback			
		<i>Sanctions</i>			
35	R.17	Sanctions			
G – INTERNATIONAL COOPERATION					
36	R.35 & SRI	International instruments			
37	R.36 & SRV	Mutual legal assistance			
38	R.38	Mutual legal assistance: freezing and confiscation *			
39	R.39	Extradition			
40	R.40	Other forms of international cooperation *			



Argomenti

1. Quadro regolamentare in Svizzera ed all'estero
- 2. Revisione FATF**
3. Embargo/Sanzioni
4. Revisione LRD 2022
 1. Il progetto di legge
 2. Identificazione della controparte e Accertamento ADE / Detentore del controllo
 3. KYC e profilo cliente
 4. Valutazione rischio LRD/approccio basato al rischio
 5. Segnalazioni operazioni sospette
5. Casi pratici



Revisione R24 FATF

Paris, 4 March 2022 - The Financial Action Task Force today adopted amendments to Recommendation 24 and its Interpretive Note which require countries to prevent the **misuse of legal persons** for money laundering or terrorist financing and to ensure that there is adequate, **accurate and up-to-date information on the beneficial ownership and control of legal persons**.

Countries should require companies to obtain and hold adequate, accurate and up-to-date information on their own beneficial ownership and make such information available to competent authorities in a timely manner.

Countries should also require beneficial ownership information to be held by a public authority or body functioning as **beneficial ownership registry**.

Moreover, countries should apply any additional supplementary measures that are necessary to ensure the determination of beneficial ownership of a company. These additional measures include holding beneficial ownership information obtained by regulated financial institutions and professionals, or held by regulators or in stock exchanges.



Argomenti

1. Quadro regolamentare in Svizzera ed all'estero
2. Revisione FATF
- 3. Embargo/Sanzioni**
4. Revisione LRD 2022
 1. Il progetto di legge
 2. Identificazione della controparte e Accertamento ADE / Detentore del controllo
 3. KYC e profilo cliente
 4. Valutazione rischio LRD/approccio basato al rischio
 5. Segnalazioni operazioni sospette
5. Casi pratici



4. Embargo e Sanzioni

Le istituzioni finanziarie hanno rafforzato i loro sistemi e aumentato la loro vigilanza dato il contesto normativo in rapida evoluzione e le sfide crescenti legate alla lotta contro il riciclaggio di denaro, la corruzione e il finanziamento del terrorismo, e la necessità di rispettare gli embarghi e le sanzioni internazionali



Gli Intermediari finanziari si impegnano a rispettare rigorosamente tutti gli obblighi legali e regolamentari applicabili nel suo paese di ubicazione, ma anche le leggi e i regolamenti di altri paesi che rivendicano una giurisdizione extraterritoriale.




4. Embargo e Sanzioni

In caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza finanziaria, le istituzioni finanziarie possono essere severamente penalizzate, il che avrebbe un forte impatto sull'immagine e la reputazione.

Oltre alle **sanzioni finanziarie**, esiste il rischio di **sanzioni amministrative** o **penali** nei confronti di persone fisiche e giuridiche nei paesi in cui la Società opera.



4. Embargo e Sanzioni



4. Le sanzioni alla Russia

1. Come monitoro le sanzioni? Dove mi informo?

- ADMIN.CH/**[Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina](#)
- FINMA /** [Aggiornamento delle sanzioni](#)
- COMMISSIONE EUROPEA/** [European Union Consolidated Financial Sanctions List](#)
- USGOV/** [CAPTA LIST](#), [SDN LIST](#)
- TREAS.GOV/** [Sanctions List Search \(treas.gov\)](#)
-

1. Quali sanzioni adottate?

2. Cosa faccio in caso identifichi una transazione/relazione soggetta a sanzione?





4. Embargo e Sanzioni

Provvedimenti relativi ai beni

- Divieti relativi ai beni a duplice impiego, ai beni militari speciali e ai beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza.
- Divieto di importare armi da fuoco, munizioni, esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco dalla Russia e dall'Ucraina
- Divieti relativi ai beni per l'aviazione e l'industria spaziale
- Divieti relativi ai beni per la raffinazione del petrolio

Provvedimenti finanziari

- Blocco degli averi e delle risorse economiche
- Obbligo di notifica relativo al blocco degli averi e delle risorse economiche
- Divieto concernente i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario
- Divieto di concessione di mutui
- Divieto di accettare depositi di più di 100'000 franchi da cittadini russi o da persone fisiche e giuridiche nella Russia
- Dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti superiori a 100'000 franchi
- Divieto legato alle transazioni con la Banca Centrale della Russia
- Divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria

Provvedimenti relativi ai territori designati

- Divieto d'importare i beni originari dei territori designati senza un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine
- Divieto d'esportare certi beni e di fornire servizi connessi
- Divieto di finanziamenti, partecipazioni e certi servizi

Ulteriori restrizioni

- Sanzioni di viaggio



La Svizzera impone attualmente le seguenti sanzioni

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaida» o ai Taliban

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell'Iraq

Provvedimenti nei confronti del Myanmar (ex Birmania)

Provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

Provvedimenti nei confronti del Sudan

Provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Sanzioni contro determinate persone in relazione all'attentato a Rafik Hariri

Provvedimenti nei confronti della Bielorussia

Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord)

Misure riguardanti il Libano

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran

Provvedimenti nei confronti della Somalia

Provvedimenti nei confronti della Guinea

Provvedimenti nei confronti della Libia

Provvedimenti nei confronti della Siria

Provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau

Provvedimenti nei confronti della Repubblica centrafricana

Provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Provvedimenti nei confronti dello Yemen

Provvedimenti nei confronti del Burundi

Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Mali

Provvedimenti nei confronti del Venezuela

Provvedimenti nei confronti del Nicaragua

4. Le sanzioni EU alla Russia

- ❑ **Blocco del sistema SWIFT** alle banche russe.
Lo SWIFT, acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications è una piattaforma di messaggistica che garantisce transazioni rapidissime (poche ore) con standard di sicurezza molto elevati. Ad utilizzare questo Swift sono oltre 10mila aziende e istituti finanziari. Al centro delle transazioni dalle cifre altissime ci sono beni, servizi, materie prime e prodotti energetici. Impedire alle Banche russe di accedere allo SWIFT significa tagliarle fuori da movimenti veloci di denaro e bloccare in parte l'economia del paese.
- ❑ **No all'utilizzo di Euro e Dollari per la Banca Centrale Russa.** Altra sanzione prevede il divieto per la Banca Centrale Russa di utilizzo delle riserve di Euro e Dollari
- ❑ **Divieto alle imprese europee di esportare tecnologie in Russia**
- ❑ **Esclusione** della Russia dalle **competizioni FIFA e UEFA**
- ❑ **Divieto di viaggio** per gli oligarchi russi, mentre a Putin e a Lavrov, Ministro degli esteri, è ancora permesso di viaggiare fuori dalla Russia
- ❑ **Congelamento degli asset stranieri di Putin** e dei suoi fedelissimi
- ❑ **Divieto per le compagnie aeree russe come la Aeroflot di entrare in UE**



4. Le sanzioni EU alla Russia: 5° pacchetto

- divieto di **acquistare**, importare o trasferire nell'Unione **carbone e altri combustibili fossili**. Tuttavia, tale divieto non troverà applicazione sino al 10 agosto 2022 per i contratti conclusi prima del **9 aprile 2022**;
- estensione del divieto di **importazione**, acquisto e trasporto di prodotti siderurgici È prevista la possibilità di adempiere, fino al 17 giugno 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 16 marzo 2022.
- divieto di **importazione**, acquisto e trasporto di prodotti generanti introiti significativi È prevista la possibilità di adempiere, fino al 10 luglio 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 9 aprile 2022.
- divieto di vendita, fornitura, trasferimento, **esportazione** (diretta o indiretta) di beni che potrebbero contribuire allo sviluppo delle capacità industriali È prevista la possibilità di adempiere, fino al 10 luglio 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del **9 aprile 2022**.
- estensione del **divieto di vendita**, fornitura, trasferimento, **esportazione dei beni di lusso**;
- estensione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento o **esportazione di beni tecnologici avanzati**. È prevista la possibilità di chiedere alle autorità competenti **autorizzazioni** all'esportazione, fino al 1° maggio 2022, per contratti di fornitura sottoscritti prima del 26 febbraio 2022.




4. Le sanzioni EU alla Russia: 5° pacchetto

- divieto di vendita, fornitura, trasferimento, **esportazione** di carburanti aeronautici e additivi
- divieto di **aggiudicazione e prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico e di concessione** con cittadini russi o entità/organismi stabiliti in Russia; tuttavia, tale divieto non si applica – sino al 10 ottobre 2022 – all'esecuzione di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022. Inoltre, alcuni contratti sono consentiti se hanno ad oggetto determinate prestazioni, come, ad esempio, l'acquisto o l'importazione di **gas, petrolio o altri metalli** all'interno dell'Unione;
- divieto di **fornire sostegno economico** ad entità russe di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico, ad eccezione di quelli destinati a sostenere scopi umanitari o emergenze sanitarie;
- **divieto** di vendere, fornire, trasferire od esportare **banconote** denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica localizzata in Russia; tali divieto, non trova applicazione quando delle banconote ne venga fatto un uso personale da parte dei soggetti che si recano in Russia;
- **divieto**, a far data dal 16 aprile 2022, **di dare accesso nei porti** del territorio dell'Unione a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera della Russia, escluse le situazioni in cui è richiesto uno scalo per questioni di sicurezza o per consentire l'importazione di alcune categorie di beni dalla Russia, ad esempio **gas e petrolio**;
- divieto, a qualsiasi impresa di **trasporto su strada** stabilita in Russia, di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione; fanno eccezione il trasporto della posta o di alcune categorie di beni essenziali (prodotti agricoli, energetici, farmaceutici);



Quali conseguenze?



Argomenti

1. Quadro regolamentare in Svizzera ed all'estero
2. Revisione FATF
3. Embargo/Sanzioni
- 4. Revisione LRD 2022**
 - 1. Il progetto di legge**
 2. Identificazione della controparte e Accertamento ADE / Detentore del controllo
 3. KYC e profilo cliente
 4. Valutazione rischio LRD/approccio basato al rischio
 5. Segnalazioni operazioni sospette
5. Casi pratici



. Revisione LRD 2022



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Il Contesto

- ❑ *quarto rapporto sulla valutazione (GAFI, 07/12/2016)*
- ❑ *buona qualità generale del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.*
- ❑ *Al contempo ha riscontrato delle carenze nella legislazione e nell'efficacia delle prescrizioni e ha formulato delle raccomandazioni al riguardo.*

La Svizzera è attualmente sottoposta a un **intensificato processo di monitoraggio** da parte del GAFI, che implica un'aumentata frequenza della rendicontazione.

Le carenze riscontrate a livello legislativo devono essere colmate **entro tre anni**.

Inoltre, **cinque anni dopo la Svizzera sarà sottoposta a un'ulteriore verifica per determinare il miglioramento dell'efficacia.**



Revisione LRD 2022

Il Progetto: 8 provvedimenti principali

1. le persone che forniscono determinati servizi di consulenza, segnatamente in relazione alla **costituzione, gestione o amministrazione di società o trust**, devono adempiere gli obblighi previsti dalla legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD). (**obbligo di identificazione, obbligo di accertamento dell'avente economicamente diritto, obbligo di documentazione e obbligo di chiarimento** delle circostanze e dello scopo del servizio fornito). Viene proposta in particolare l'introduzione anche per i consulenti dell'obbligo di provvedere a una **formazione sufficiente del personale** e di svolgere **controlli interni**.
2. il **valore soglia per l'applicazione degli obblighi di diligenza** previsti dalla LRD ai **commercianti di metalli preziosi e pietre preziose** che incassano il prezzo di vendita in contanti deve essere abbassato da 100 000 a **15 000 franchi**. Tale disposizione non si applica al commercio di metalli preziosi e pietre preziose, generalmente destinati alla vendita ai clienti finali.



Revisione LRD 2022

Il Progetto: 8 provvedimenti principali

3. La **verifica dell'identità** della **persona avente diritto economico** deve essere ancorata esplicitamente nella legge, pur rimanendo validi i provvedimenti già in essere.
4. E' previsto un obbligo generale di **aggiornare i dati** dei clienti Viene proposto di inserire nella LRD **l'obbligo di verificare regolarmente** se i documenti da richiedere nel quadro degli obblighi di diligenza relativi al profilo del cliente sono ancora attuali e, se del caso, di aggiornarli (**aggiornamento del profilo cliente**).
Per talune relazioni d'affari a rischio accresciuto, ad esempio quelle con persone **politicamente esposte residenti all'estero**, la direzione deve decidere ogni anno se continuare o meno la relazione e tale decisione deve essere presa sulla base di dati aggiornati.
L'obbligo di verificare periodicamente l'attualità dei dati dei clienti **si applica a tutte le relazioni d'affari**, a prescindere dal rischio che presentano. Per quanto riguarda la periodicità, l'entità e la modalità della verifica e dell'aggiornamento dei dati della clientela è stato tuttavia scelto un **approccio basato sul rischio**.



Revisione LRD 2022

Il Progetto: 8 provvedimenti principali

5. Vengono proposti diversi adeguamenti nel settore del **sistema di comunicazione dei sospetti** all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Il termine di **20 giorni** imposto all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) per l'esame delle comunicazioni trasmesse in virtù dell'obbligo di comunicazione sarà abolito. Viene introdotto un nuovo termine di **40 giorni lavorativi**, oltre il quale i soggetti che procedono a una comunicazione possono interrompere la relazione d'affari rispettando un cosiddetto «**paper trail**» se il MROS non ha trasmesso la comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.
6. Le associazioni che presentano il rischio di essere **sfruttate per scopi di finanziamento del terrorismo o riciclaggio di denaro** devono farsi iscrivere nel registro di commercio. Tutte le associazioni assoggettate a quest'obbligo devono anche tenere un **elenco dei loro soci** e avere un **rappresentante domiciliato in Svizzera**



Revisione LRD 2022

Il Progetto: 8 provvedimenti principali

7. occorre introdurre un meccanismo per il controllo dell'acquisto di vecchi metalli preziosi. Chi procede a tali acquisti a titolo professionale deve rispettare gli obblighi di diligenza e di documentazione per garantire la provenienza legale dei metalli preziosi acquistati. Inoltre è previsto un obbligo di registrazione per i soggetti iscritti nel registro di commercio e un obbligo di autorizzazione per coloro che non sono iscritti nel registro di commercio.
8. **l'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi** (Ufficio centrale) dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) assumerà la funzione di **autorità di vigilanza LRD** per i saggiatori del commercio che, a titolo professionale, commerciano metalli preziosi bancari.

Oltre alla legge sul riciclaggio di denaro, per l'attuazione dei provvedimenti occorre adeguare anche il **Codice civile**, il **Codice delle obbligazioni**, il **Codice penale**, la **legge sul controllo dei metalli preziosi** e la **legge sulla vigilanza dei mercati finanziari**



Argomenti

1. Quadro regolamentare in Svizzera ed all'estero
2. Revisione FATF
3. Embargo/Sanzioni
- 4. Revisione LRD 2022**
 1. Il progetto di legge
 - 2. Identificazione della controparte e Accertamento ADE / Detentore del controllo**
 3. KYC e profilo cliente
 4. Valutazione rischio LRD/approccio basato al rischio
 5. Segnalazioni operazioni sospette
5. Casi pratici



Identificazione della controparte e Accertamento ADE / Detentore del controllo (modifiche da luglio 2022)

Gli intermediari finanziari sono tenuti a rispettare gli obblighi di diligenza, in particolare:

- ❑ Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare l'identità del contraente sulla scorta di un documento probante
- ❑ L'intermediario finanziario deve accertare, con la diligenza richiesta dalle circostanze, l'avente economicamente diritto (ADE) / il detentore del controllo sui valori patrimoniali e verificarne l'identità...(Art. 4 cpv 1 LRD)

non si fa riferimento a un documento d'identità!

L'obbligo di verifica dell'identità non è adempiuto con semplice copia agli atti di un documento d'identità: con la diligenza richiesta dalle circostanze (approccio basato sul rischio), l'Intermediario finanziario **esamina in modo critico il cliente** (profilo cliente, plausibilità, fonti diverse, ecc.)

Qualora manchino singole indicazioni e/o documenti relativi all'identificazione del contraente o alla determinazione dell'ADE, l'apertura e l'utilizzo è autorizzata, ma tali dati e documenti devono essere reperiti il prima possibile.



Identificazione della controparte e Accertamento ADE / Detentore del controllo (modifiche da luglio 2022)

Gli intermediari finanziari sono tenuti a rispettare gli obblighi di diligenza, in particolare:

- Se sorgono dubbi in merito all'identità del contraente, dell'ADE o del detentore del controllo, è necessario ripetere l'identificazione o l'accertamento
- La funzione Compliance viene informata al sorgere di eventuali dubbi.
Se a seguito di chiarimenti sussistessero ulteriori dubbi, l'intermediario finanziario è tenuto a interrompere quanto prima la relazione d'affari in essere



Identificazione della controparte e Accertamento ADE / Detentore del controllo

Documenti necessari nel dossier (1/3) – PERSONA FISICA

1. Copia **carta di identità/passaporto** (con foto), con indicazione «copia conforme all'originale» con indicazione data e firma del consulente.
Il documento deve essere valido al momento dell'apertura della relazione.
2. Informazione da documentare: nome e cognome, data di nascita, indirizzo del domicilio, cittadinanza.
3. NB: Le informazioni necessarie per l'identificazione vengono raccolte per il/i contraente/i, beneficiario/i economico/i e per tutte le persone con procura
4. **Profilo cliente / KYC**
5. **Form A** indicante il beneficiario economico (Avente Diritto Economico)
6. Informazione da documentare: nome, il cognome, la data di nascita, la nazionalità nonché l'indirizzo di domicilio effettivo
7. Classificazione del grado di rischio ai sensi LRD
8. Documenti di apertura / mandato di gestione e altri formulari specifici



Identificazione della controparte e Accertamento ADE / Detentore del controllo

Documenti necessari nel dossier (2/3) – PERSONA GIURIDICA

Oltre al Profilo cliente, Classificazione del grado di rischio ai sensi LRD e al mandato di gestione, per una persona giuridica sono necessari i seguenti documenti:

- 1. Copia Registro di Commercio Svizzero** della società, oppure registro estero equivalente, non più vecchio di 12 mesi
NB: L'identità di persone giuridiche non iscritte a registro di commercio è stabilita sulla base degli statuti o di un documento equivalente (atto di fondazione certificato da un notaio, ultimo rapporto di revisione), non più vecchi di 12 mesi. La validità dei documenti deve venir accertata in maniera adeguata (per esempio certificata da parte di un notaio)
NBB: Nel caso in cui una società è quotata (p. es. polizza assicurativa, fondi), non è necessario identificare la stessa tramite documentazione societaria, ma è sufficiente allestire una nota informativa messa agli atti con indicazione della borsa valori in cui la società è quotata;
Informazione da documentare: nome della società (ragione sociale), così come dell'indirizzo della sede
- 2. Lista firme autorizzate** per la verifica dei poteri firma
- 3. Form K** nel caso si trattasse di una società operativa, indicante il detentore di controllo (> 25% delle quote)



Identificazione della controparte e Accertamento ADE / Detentore del controllo

Documenti necessari nel dossier (3/3) – PERSONA GIURIDICA Casi particolari: Alternativa al FORM K

- Persone giuridiche **non operative** (p. es. società di sede / fiduciarie statiche): identificazione dei/del beneficiari/o economico tramite Form A (processo analogo a quello delle persone fisiche)
- Le **fiduciarie statiche** devono comunque essere identificate tramite il Form K, con indicazione che gli averi vengono detenuti fiduciarmente. L'ADE viene identificato tramite Form A. Allestimento di un dossier separato per le fiduciarie statiche.
- Per le **polizze assicurative** la società identifica lo stipulante/pagatore della polizza tramite **Formulario I**. Viene raccolta la stessa documentazione come per le persone fisiche e viene allestito un profilo cliente (KYC).
- Per un **Trust** o una **Fondazione** vengono identificate per il tramite dei **Form T** o **Form S**. La società si accerta del ruolo delle varie parti contrattuali (Trustee, Settlor, Fondatore, Beneficiari,...)



Identificazione della controparte e Accertamento ADE / Detentore del controllo

Tipologia di relazione	Controparte da identificare e accertamento	Formulari
Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contraente persona fisica / beneficiario economico (ADE) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Form A
Persone giuridiche operative	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contraente società / detentore di controllo (>25%) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Form K
Persone giuridiche passive (p. es. società di sede)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contraente società / beneficiario economico (ADE) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Form A
Polizze assicurative	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contraente assicurazione / stipulante e/o pagatore premio ▪ Nuovo – a partire dall'autorizzazione FINMA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Form I
Fiduciarie statiche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contraente fiduciaria statica / Beneficiario economico 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Form K ▪ Form A
Trust	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contraente trustee o underlying company / Trust / Settlor / Protector (se esistente) /Beneficiari ▪ Nuovo – trustee deve confermare per iscritto di essere autorizzato ad avviare per conto del trust una relazione d'affari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Form T
Fondazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contraente fondazione / disponente o fondatore, beneficiari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Form S



Identificazione della controparte e Accertamento ADE / Detentore del controllo

Alcune casistiche particolari

Investimenti collettivi di capitale (ICC) (1/2)

- Anche l'attività di gestione collettiva di capitali sottostà alle disposizioni sul riciclaggio di denaro, seppure in maniera ridotta: il contraente deve essere identificato in analogia alla procedura descritta in precedenza e può essere:
 - l'investimento collettivo stesso (se ha la personalità giuridica e se il diritto applicabile prevede che sia lo stesso a dover conferire il mandato di gestione o di advisory);
 - l'amministratore dell'investimento collettivo (se l'investimento collettivo non ha la personalità giuridica e/o il diritto applicabile allo stesso impone che il mandato sia conferito da questa persona).



Identificazione della controparte e Accertamento ADE / Detentore del controllo

Alcune casistiche particolari – CDB20 Investimenti collettivi di capitale (ICC) (2/2)

- Secondo l'art. 38 CDB 20, se il contraente è un veicolo collettivo di investimento, la Banca è tenuta a richiedere una **dichiarazione circa le persone aventi diritto economico** (sottoscrittori) nei seguenti casi:
 - L'ICC non è quotato in borsa;
 - Il numero di sottoscrittori è pari o inferiore a 20;
 - Il numero di sottoscrittori è superiore a 20 e l'ICC e la società di gestione patrimoniale non sottostanno ad una vigilanza prudenziale e ad una regolamentazione LRD adeguata* ;
- Eccezioni:
 - L'ICC è quotato in borsa;
 - Se in qualità di promotore o sponsor opera un altro intermediario finanziario, che sottostà ad una vigilanza prudenziale e ad una regolamentazione LRD adeguata*

* Valutazione da parte dell'intermediario finanziario



Argomenti

1. Quadro regolamentare in Svizzera ed all'estero
2. Revisione FATF
3. Embargo/Sanzioni
- 4. Revisione LRD 2022**
 1. Il progetto di legge
 2. Identificazione della controparte e Accertamento ADE / Detentore del controllo
 - 3. KYC e profilo cliente**
 4. Valutazione rischio LRD/approccio basato al rischio
 5. Segnalazioni operazioni sospette
5. Casi pratici



Know Your Customer (KYC) e Profilo Cliente

- ❑ KYC è parte integrante del processo di implementazione di un sistema di controllo interno al fine di prevenire e di combattere in modo efficace il riciclaggio di denaro.
- ❑ Il KYC e le procedure di identificazione del cliente (CDB20) consentono una maggiore **conoscenza** della propria clientela e della propria **attività economica**, la comprensione dello **scopo delle transazioni** e dell'**utilizzo della relazione**.
- ❑ Per avere un KYC efficace, al momento in cui viene avviata la relazione d'affari e durante tutto il periodo in cui essa si sviluppa, bisogna assicurarsi di **ottenere e documentare il maggior numero di informazioni pertinenti e plausibili**. Un KYC efficace consente di identificare l'esistenza di eventuali situazioni inusuali.

È importante corroborare per quanto possibile le informazioni sul cliente.

Le relazioni a **rischio accresciuto** richiedono una **maggiore diligenza** e attenzione, e di conseguenza una conoscenza maggiormente approfondita del cliente.

Per una controparte terza (e.g revisione esterna, FINMA), ciò che non è documentato, non è fatto



Know Your Customer (KYC) e Profilo Cliente

Dettaglio	Scopo
Generalità	Documentare le generalità necessarie per l'identificazione ed il contatto delle controparti coinvolte (nome, cognome, nazionalità, data di nascita, recapito telefonico,...). Le generalità di tutte le controparti (ADE, cointestatario, procuratore, società, detentore del controllo,...) devono essere documentate.
Informazioni di base sul cliente	Descrizione del background familiare, dello stato del civile, di eventuali figli, così come di interessi ed eventuali funzioni esercitate in attività economiche, al fine di avere una fotografia aggiornata del cliente.
Situazione professionale attuale e passata	Descrizione dell'attività professionale svolta, del reddito annuo (stima), di eventuali altre attività per tramite delle quali il cliente percepisce un reddito. Indicazione dei paesi nei quali il cliente opera professionalmente. L'ammontare del reddito deve essere plausibile con la tipologia di attività esercitata, così come con la situazione patrimoniale del cliente.
Situazione patrimoniale e finanziaria (source of wealth)	Descrizione della composizione del patrimonio, dell'entità stimata e dell'origine della stessa. Nel caso in cui si tratta di beni immobili, indicare il paese nel quale questi si trovano. La situazione patrimoniale deve essere plausibile in riferimento con la situazione professionale.



Know Your Customer (KYC) e Profilo Cliente

Dettaglio	Scopo
Provenienza beni (source of funds)	Descrizione delle provenienza dei beni che verranno depositati sulla relazione (da attività lavorativa, risparmi, eredità, donazioni, vendita di beni,...).
Conformità fiscale	Descrizione dello stato di conformità fiscale della relazione. L'intermediario non può accettare averi che provengono da un delitto fiscale qualificato.
Scopo della relazione	Descrizione dello scopo della relazione (per esempio gestione patrimoniale), stima dell'ammontare degli averi che verranno depositati sulla relazione, nonché una descrizione dei movimenti attesi e l'attività prevista nel caso diversa da gestione patrimoniale
Società di sede	Descrizione del motivo dell'utilizzo di una società di sede.

Le informazioni contenute nel profilo cliente devono essere **consistenti fra di loro**, adeguatamente **supportate con documenti esterni** e sufficientemente **completi e dettagliati**, in modo da permettere ad una persona terza (per esempio la funzione Compliance, ma anche revisore esterno / FINMA) di comprendere appieno la relazione.

Non documentato = non fatto



Know Your Customer (KYC) e Profilo Cliente

Aggiornamenti periodici

- **Obbligo di review annuale** delle relazioni **PEP** e decisione in merito al loro mantenimento da parte della **Direzione generale**
- **Obbligo** di effettuare dei **controlli regolari e una valutazione** di tutte le relazioni a rischio superiore da parte della **Direzione generale**, con **cadenza annuale**
- Alla luce dell'innalzamento generale delle aspettative sugli istituti finanziari, **FINMA si attende che venga effettuato un aggiornamento regolare del profilo cliente (KYC) di tutte le relazioni d'affari**
- **Nuovo testo LRD: L'intermediario finanziario deve verificare periodicamente l'attualità dei documenti richiesti e se necessario li aggiorna. La periodicità, l'entità e le modalità della verifica dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte (Art. 7 cpv 1bis LRD) – approccio basato sul rischio**

Il profilo cliente e il KYC devono pertanto essere regolarmente aggiornati e in linea con l'operatività effettiva sulla relazione d'affari.



Argomenti

1. Quadro regolamentare in Svizzera ed all'estero
2. Revisione FATF
3. Embargo/Sanzioni
- 4. Revisione LRD 2022**
 1. Il progetto di legge
 2. Identificazione della controparte e Accertamento ADE / Detentore del controllo
 3. KYC e profilo cliente
 - 4. Valutazione rischio LRD/approccio basato al rischio**
 5. Segnalazioni operazioni sospette
5. Casi pratici



Valutazione del rischio LRD/approccio basato al rischio

In applicazione della normativa sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, per ogni intermediario finanziario vige l'obbligo di:

- **non accettare** valori patrimoniali di cui **sa o deve presumere** che provengano da un **crimine o da un delitto fiscale qualificato**
- **conoscere la provenienza degli averi** e lo **scopo** delle relazioni gestite
- sottoporre ad una **diligenza particolare** le **relazioni** che comportano un **rischio superiore** e le relazioni con **persone esposte politicamente (PEP)**
- **sorvegliare** le **relazioni d'affari** e la loro **operatività**
- Rispettare gli **obblighi organizzativi**, di **allestimento e conservazione di documenti**
- **agire tempestivamente nel caso di sospetti concreti** (obbligo di comunicazione, blocco degli averi, ...)

Il mancato rispetto delle disposizioni può avere come conseguenza la comminazione di pene pecuniarie, nonché mettere in questione la garanzia dell'attività irreprensibile dell'intermediario che può comportare in casi gravi al ritiro della licenza



Valutazione del rischio LRD/approccio basato al rischio

Obblighi di diligenza particolari (art. 6 LRD):

- L'intermediario finanziario è tenuto ad identificare l'**oggetto** e lo **scopo** della relazione d'affari auspicata dalla controparte.
- **L'entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d'affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte (approccio basato sul rischio).**
- In particolare, l'intermediario finanziario deve chiarire le **circostanze** e lo **scopo** di una transazione o di una relazione d'affari se:
 - le **transazioni** o le **relazioni** d'affari appaiono **inusuali**, a meno che la sua legalità sia manifesta
 - vi sono **sospetti** che i valori patrimoniali provengano da un **crimine o da un delitto fiscale qualificato** (Art. 305bis CP), sottostiano alla facoltà di **disporre di un'organizzazione criminale** (Art. 260ter CP) o servano al **finanziamento del terrorismo** (Art. 260quinquies CP)
 - La **transazione** o la **relazione** d'affari comporta un **rischio elevato**
 - I dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione **coincidono** (o sono molto simili) con i **dati di persone legate ad attività terroristiche** (per esempio liste sanzioni)



Valutazione del rischio LRD/approccio basato al rischio

L'intermediario applica le disposizioni dell'ORD-FINMA con un approccio basato al rischio specifico della sua attività

- **Art. 25 cpv 2 ORD FINMA:** Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o un altro servizio **indipendente** svolge un'analisi dei rischi nell'ottica della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
- Nell'analisi dei rischi si deve tenere conto del **settore d'attività** e del **tipo di relazioni d'affari** gestite dall'intermediario finanziario,
- Nell'analisi dei rischi si deve considerare, in particolare, la **sede** o il **domicilio** del cliente, il **segmento** dei clienti, nonché i **prodotti** e i **servizi offerti**.
- L'analisi dei rischi è **approvata** dal **consiglio di amministrazione** o dalla **direzione generale** ed è **aggiornata periodicamente** (prassi: **annualmente**)



Valutazione del rischio LRD/approccio basato al rischio

Obbligo di avere una direttiva interna LRD – adeguata al rischio e all’attività dell’intermediario finanziario

- Art. 26 ORD FINMA: l’intermediario finanziario emana **direttive interne** sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e le comunica alle persone interessate in forma adeguata
- Nelle direttive interne **sono disciplinati in particolare**
 - **criteri applicati** per la determinazione delle **relazioni d'affari** e delle **transazioni** che comportano **rischi superiori**
 - i principi per la **sorveglianza delle transazioni**
 - i principi della **formazione dei collaboratori**
 - la politica dell’impresa nei confronti delle **persone politicamente esposte** (PEP)
 - le **competenze** per la **comunicazione** all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
 - le modalità con le quali l’intermediario finanziario determina, limita e controlla i **rischi superiori**
 - i criteri secondo i quali si può **ricorrere a terzi**
 - i casi nei quali il **servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro** è consultato e la direzione generale è informata (principi organizzativi)
 - la ripartizione in seno all’impresa dei restanti **compiti e competenze** tra il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e le altre unità incaricate dell’applicazione degli obblighi di diligenza (organizzazione)

L’intermediario finanziario è tenuto a rispettare la propria direttiva. Un mancato rispetto ha come conseguenza un’irregolarità nel rapporto prudenziale



Valutazione del rischio LRD/approccio basato al rischio

Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro (art. 24 ORD-FINMA)

- L'intermediario finanziario designa una o più persone qualificate che costituiscono il **servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro** (nella pratica, spesso Funzione Compliance). Questo servizio fornisce il **sostegno** e i **consigli** necessari ai responsabili gerarchici e alla direzione nell'applicazione della presente ordinanza, **senza tuttavia liberare questi ultimi dalla loro responsabilità**
- Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro **prepara le direttive interne** e **pianifica** e **sorveglia** la **formazione interna** in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
- Inoltre, se il gestore patrimoniale impiega più di **5 persone** a tempo pieno, realizza **un ricavo superiore a CHF 2 milioni** e se l'attività della società è considerata **a rischio elevato**, il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro deve **essere indipendente dai direttori qualificati** e deve **svolgere le seguenti attività (art. 25 ORD FINMA)**:
 - sorvegliare l'applicazione direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
 - definire i parametri del sistema di sorveglianza delle transazioni;
 - ordinare la valutazione degli annunci generati dal sistema di sorveglianza delle transazioni;
 - ordinare i chiarimenti complementari o li esegue di persona;
 - assicurare che l'organo della direzione competente per decidere l'avvio o il proseguimento di relazioni d'affari a rischio superiore riceva le informazioni necessarie per la sua decisione
 - svolgere un'analisi dei rischi annuale
- FINMA può imporre deroghe a quanto sopra



Valutazione del rischio LRD/approccio basato al rischio

Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore (art. 13 ORD FINMA)

L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di relazioni d'affari che comportano rischi superiori.

In funzione dell'attività dell'intermediario, **sono da considerarsi relazioni a rischio superiore:**

- La **sede** o il **domicilio**, la **nazionalità**, il **tipo** e il **luogo dell'attività** della **controparte**, dell'**ADE** o del **detentore del controllo**, segnatamente se ha la sede oppure l'attività è esercitata in uno dei paesi in che il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) considera a rischio elevato oppure non cooperativo → **Definizione di paesi e settori di attività a rischio nella propria direttiva**
- La **tipologia di prestazioni di servizi o prodotti richiesti** e un'eventuale **assenza di contatto personale** con la controparte, con l'ADE o con il detentore del controllo;
- L'**ammontare** dei valori **patrimoniali depositati**, o **bonificati in entrata e/o in uscita**; → **Definizione di un ammontare rilevante nella propria direttiva**
- Il **paese di origine** o **destinazione dei pagamenti frequenti**, segnatamente per i pagamenti che provengono da o sono diretti in paesi che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo oppure la presenza di frequenti transazioni che comportano rischi superiori;
- La **complessità delle strutture**, e in particolare attraverso l'utilizzo di società di sede con azionisti fiduciari all'interno di una giurisdizione non trasparente senza un motivo manifestamente comprensibile o ai fini di collocamento a breve termine del patrimonio.



Valutazione del rischio LRD/approccio basato al rischio

Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore (art. 13 ORD FINMA)

- Sulla base della sua **analisi dei rischi**, l'intermediario finanziario stabilisce per ogni criterio di rischio se esso **sia pertinente per le sue attività** (documentazione e approvazione da parte di un'istanza adeguata – CdA / Direzione Generale)
- L'intermediario finanziario è tenuto a **concretizzare i criteri pertinenti** nelle proprie **direttive interne** e a **prenderli in considerazione per identificare le proprie relazioni a rischio accresciuto** → **Implementazione di una checklist per la classificazione del rischio LRD**

Sono considerate in ogni caso a rischio superiore le relazioni d'affari con

- **PEP esteri e persone vicine a PEP esteri** e le persone con sede in un **paese** che il **GAFI considera a rischio elevato** oppure **non cooperativo** e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare **maggior diligenza** (indipendentemente se controparte, detentore del controllo, ADE o persona con procura).

Sono considerate in ogni caso relazioni d'affari a rischio superiore **in relazione a uno o più altri criteri di rischio supplementari** le relazioni d'affari con:

- **PEP svizzeri, PEP che rivestono funzioni dirigenziali presso organismi interstatali, PEP che rivestono funzioni dirigenziali presso associazioni sportive internazionali** (indipendentemente se controparte, detentore del controllo, ADE o persona con procura o **persona vicina**)



Valutazione del rischio LRD/approccio basato al rischio

Transazioni che comportano un rischio superiore (art. 14 ORD FINMA)

L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di transazioni che comportano rischi superiori e li **definisce nella propria direttiva interna**.

In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti

- **L'ammontare** dei valori patrimoniali in **entrata e in uscita**
- Le **divergenze** considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito **della stessa relazione d'affari**
- Le **divergenze** considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente **effettuate nell'ambito di relazioni d'affari simili**
- Il Paese di origine o di destinazione dei pagamenti, in particolare di pagamenti provenienti da o diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo

Sono considerate **in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore**

- le transazioni mediante le quali **all'inizio di una relazione d'affari** vengono **fisicamente apportati** valori patrimoniali per un **controvalore superiore a 100 000 franchi in una volta o in modo scaglionato**;
- i pagamenti **provenienti da o diretti** in un Paese che il **GAFI** considera a **rischio elevato** oppure **non cooperativo** e nei confronti del quale il GAFI esorta ad **adottare maggiore diligenza**.



Valutazione del rischio LRD/approccio basato al rischio

Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni (art. 20 ORD FINMA)

- L'intermediario finanziario provvede a **un'efficace sorveglianza** delle **relazioni d'affari e delle transazioni**, assicurando che siano individuati i rischi superiori
- Per la sorveglianza delle transazioni, le **banche e le società di intermediazione** mobiliare gestiscono un **sistema informatico** che serve a **rilevare le transazioni che comportano un rischio superiore** > Per i gestori **non obbligatorio** – ma in base ad una **valutazione del rischio** (complessità, numero di transazioni, organizzazione del gestore), un sistema informatico potrebbe essere necessario (vedi anche sotto)
- La FINMA può **esigere da un gestore patrimoniale l'introduzione di un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni**, se questo è necessario ai fini di una sorveglianza efficace
- Le transazioni rilevate dal sistema di sorveglianza informatico sono **valutate entro un congruo termine** (Max. 60 giorni, ma secondo prassi idealmente < 30 giorni lavorativi). Se necessario si procede ai chiarimenti complementari



Valutazione del rischio LRD/approccio basato al rischio

Chiarimenti complementari in caso di rischi superiori (art. 15 ORD FINMA)

L'intermediario finanziario procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarimenti complementari riguardanti le relazioni d'affari o le transazioni che presentano rischi superiori

- se la **controparte** è l'**avente economicamente diritto** dei valori patrimoniali consegnati
- qual è l'**origine** dei valori patrimoniali **consegnati (Source of Funds)**
- a quale **scopo** i valori patrimoniali prelevati vengono utilizzati
- il **retroscena economico e la plausibilità** di versamenti in entrata importanti
- qual è l'**origine del patrimonio** della controparte e dell'avente economicamente diritto dell'impresa o dei valori patrimoniali (**Source of Wealth**)
- qual è l'**attività professionale o commerciale** esercitata dalla controparte e dall'avente economicamente diritto dell'impresa o dei valori patrimoniali
- se la controparte, il detentore del controllo o l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali è una **persona politicamente esposta**



Valutazione del rischio LRD/approccio basato al rischio

Mezzi di chiarimento (art. 15 ORD FINMA)

Secondo le circostanze, i chiarimenti comprendono segnatamente (secondo una valutazione del rischio da parte dell'intermediario finanziario):

- **informazioni** raccolte per **iscritto** o **oralmente** presso la controparte, i detentori del controllo o gli aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali
- **visite** nei luoghi in cui la controparte, i detentori del controllo o gli aventi economicamente diritto svolgono la loro attività.
- **consultazione** delle fonti e delle banche dati pubblicamente accessibili.
- In caso di necessità, **informazioni presso persone degne di fiducia**

L'intermediario finanziario verifica se i risultati dei chiarimenti sono plausibili e li documenta



Valutazione del rischio LRD/approccio basato al rischio

Corroborazione – processo di aggiornamento continuo

Fonti primarie (> evidenza/sicurezza maggiore):

Documenti rilasciati da enti governativi, studi legali, notai che agiscono certificando documenti ufficiali, documenti comprovanti l'esistenza o la struttura di una società (estratto RC, composizione degli azionisti, etc.), bilanci certificati, contratti di compravendita certificati da un notaio, atti di divorzio, certificati ereditari, ecc..

Fonti secondarie (> evidenza/sicurezza minore):

Fonti indipendenti esterne e credibili che possono essere utilizzate come complemento alle fonti primarie oppure in assenza di fonti primarie quali valutazioni effettuate da contabili o avvocati, family office, business plan chiari e strutturati forniti dal cliente, valutazioni di immobili fornite da agenti immobiliari, notizie della stampa affidabili, ricerche su internet su siti affidabili, ecc.

Il numero e la tipologia dei chiarimenti complementari effettuati e dei mezzi di chiarimento utilizzati dipende dall'analisi del rischio svolta da parte dell'intermediario, con l'obiettivo di rispettare le disposizioni della Legge contro il riciclaggio di denaro.



Valutazione del rischio LRD/approccio basato al rischio

Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni (art. 20 ORD FINMA)

Processo di gestione delle informazioni rilevate dalla sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni:

- **L'operatività osservata sul conto / l'operazione effettuata è in linea con il profilo del cliente (KYC)?**
- **La documentazione giustificativa è sufficiente e plausibile?**
- **L'ammontare, periodicità, modalità è coerente rispetto alle attese della medesima relazione d'affari o di relazioni d'affari simili?**
- **Possono esserci dei rischi non individuati?**

Corroborare significa **rendere verosimili le informazioni fornite dal cliente tramite ricerche, valutazioni personali (note interne), confronti con terzi**. La documentazione delle corroborazioni è un aspetto centrale. È quindi fondamentale:

- **Documentare** nel profilo cliente (o allegare) gli **esiti delle ricerche svolte**
- **Mettere agli atti visite** presso i luoghi nei quali il cliente svolge la propria attività professionale (es. ufficio, azienda, casa)
- **Mettere agli atti le informazioni raccolte** presso terze persone degne di fiducia (indicare controparte e le informazioni che sono state fornite)
- **Allegare tutta la documentazione di supporto** (contratti, foto, siti internet, bilanci, atti notarili, rapporti di revisione, estratti RC, etc.) al profilo cliente



Valutazione del rischio LRD/approccio basato al rischio

Esempi di documentazione

KYC	Transazioni / operatività
Atti di donazione / certificati ereditari / atti notarili diversi ...	Atti notarili diversi (separazione, compravendita immobiliare, societarie,..)
Documentazione bancaria / estratti terzi / estratti registro di commercio/ UEF	Estratti sito internet / fonti pubbliche / articoli di stampa
Rendiconti finanziari / Bilancio & CE	Perizie / valutazioni terze / stime
Dichiarazione imposte / certificato salario	Contratti / Fatture / Agreement
Provider terzi: Worldcheck / Lexis-Nexis	Bollettini di consegna / certificati
Estratti sito internet / fonti pubbliche / articoli di stampa	Documentazione bancaria / attestazioni diverse
Curriculum Vitae / LinkedIn	...
Prese di posizione del cliente !!	Prese di posizione del cliente!!



Argomenti

1. Quadro regolamentare in Svizzera ed all'estero
2. Revisione FATF
3. Embargo/Sanzioni
- 4. Revisione LRD 2022**
 1. Il progetto di legge
 2. Identificazione della controparte e Accertamento ADE / Detentore del controllo
 3. KYC e profilo cliente
 4. Valutazione rischio LRD/approccio basato al rischio
 - 5. Segnalazioni operazioni sospette**
5. Casi pratici



Segnalazione di operazioni sospette

Obbligo di comunicazione (art. 9 LRD)

In applicazione dell'Art. 9 LRD, la società ha l'**obbligo di comunicare** all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), nel caso in cui **sa o ha il sospetto fondato** che i valori patrimoniali di una relazione d'affari:

- **derivano da un reato**, un **crimine** o da un **delitto fiscale qualificato**;
- **sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale**; o
- servono al finanziamento del terrorismo.

L'**obbligo di comunicazione** sussiste anche se l'**intermediario finanziario**

- **interrompe** le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato
- ha motivo di presumere che i **dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi dalla FINMA**, dalla **CFCG**, **da un organismo di vigilanza o da un organismo di autodisciplina** coincidono con i i dati di una **controparte**, di un ADE o di una persona autorizzata a firmare di una **relazione d'affari** o di una **transazione**

Revisione 2022: Precisazione del concetto di sospetto fondato (Art. 9 cpv 1quater LRD)

Il sospetto è **fondato** se l'Intermediario Finanziario **ha un indizio concreto o più elementi** secondo cui per i valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari **potrebbero essere adempiuti** i criteri di cui al Art 9 cpv 1 lett. a LRD, e **se i chiarimenti supplementari** effettuati conformemente all'Art. 6 LRD **non permettono di fugare tali sospetti**.

Nuova giurisprudenza conseguente ad un'interpretazione evolutiva del concetto di «sospetto fondato» → **Abbassamento della soglia dell'obbligo di comunicazione**



Segnalazione di operazioni sospette

Obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) – tempistiche & sanzioni

In applicazione dell'Art. 9 LRD, la società ha l'**obbligo di comunicare** all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), nel caso in cui

- **Sa → Comunicazione entro 15 giorni (TPF SK.2019.76)**
- **Ha il sospetto fondato → Comunicazione entro 15 giorni**

In caso di «sospetto semplice» (Indizi) → Chiarificazione entro max. 60 giorni (Bull. CFB. 50)

Se il sospetto semplice non è stato dissipato, diventa **fondato** → **Comunicazione entro 15 giorni**

In caso di mancata o tardiva comunicazione, l'art 37 LRD punisce il responsabile che deve essere, in via prioritaria, una **persona fisica** (multa fino a CHF 500'000 se intenzionalmente, se per negligenza fino a CHF 150'000)

La mancata comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD è **punibile** anche se il sospetto fondato risulta successivamente inconsistente

Inoltre, misure da parte di FINMA (enforcement)



Segnalazione di operazioni sospette

Diritto alla comunicazione (art. 305ter cpv 2)

- Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui ha il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) gli indizi che permettono di **sospettare che valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato** (Art. 305ter cpv2).

A seguito della revisione di legge 2022 e della precisazione del sospetto fondato, il Diritto alla comunicazione potrebbe non trovare più applicazione

Per FINMA è rilevante la corretta scelta (obbligo di comunicazione vs. diritto alla comunicazione)



Segnalazione di operazioni sospette

Comunicazioni al MROS – responsabilità

- Art. 25a ORD FINMA: La direzione generale decide in merito alle comunicazioni al MROS
 - Obiettivo: evitare i conflitti di interesse in punto alla decisione se procedere o no con la comunicazione, attraverso l'emarginazione delle unità orientate al profitto
- Possibilità di delega a:
 - uno o più membri della direzione generale non responsabili della relazione d'affari
 - al servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro, o
 - a un altro servizio a maggioranza indipendente
- Delega a funzioni di controllo (non orientate al profitto) opportuna se i membri della Direzione Generale gestiscono personalmente relazioni con clienti soggetti all'obbligo di comunicazione
- Art. 26 ORD FINMA: la competenza per le comunicazioni al MROS devono essere disciplinate nelle **direttive interne**, che sottostanno all'approvazione del CdA o della Direzione generale



Segnalazione di operazioni sospette

Comportamenti a seguito di una comunicazione MROS – interruzione relazione d'affari

L'intermediario finanziario **può interrompere di sua iniziativa la relazione d'affari** solo se

- in seguito a una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD, entro **20 giorni** lavorativi l'MROS (dopo revisione 2022: **40 giorni**)
 - non lo informa,
 - lo informa che la segnalazione **non verrà inoltrata** alle autorità di perseguimento penale,
 - lo informa che la segnalazione è stata inoltrata a **un'autorità di perseguimento penale** ma non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale **entro 5 giorni** lavorativi dal momento della comunicazione.
- in seguito ad una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD non riceve **alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi**;
- in seguito a una comunicazione ai sensi dell'articolo 305ter capoverso 2 del CP (diritto alla comunicazione), l'MROS lo informa che la sua segnalazione non sarà inoltrata all'autorità di perseguimento penale (nessun limite di tempo)

Se **pone termine a una relazione d'affari dubbiosa senza effettuare una comunicazione** per mancanza di un sospetto fondato, l'intermediario finanziario può **permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali** soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguire la **traccia della transazione** (paper trail)

L'intermediario finanziario **non può interrompere una relazione d'affari dubbiosa né permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali se sussistono indizi concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un'autorità** (anche se non è stata effettuata una segnalazione al MROS).



Segnalazione di operazioni sospette

Comportamenti a seguito di una comunicazione MROS

- A seguito di una comunicazione al MROS, **sussiste il divieto di informazione al cliente**
- L'interruzione della relazione d'affari **deve essere comunicata senza indugio all'Ufficio di comunicazione MROS**, può essere effettuata in forma tale da consentire ad autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia (paper trail), il divieto d'informazione continua ad essere rispettato. (art. 9b + 23 cpv 3, 5+6 LRD)
- Art. 31 ORD FINMA: se in caso di relazioni d'affari dubbiose che concernono importanti valori patrimoniali, **non esercita il suo diritto di comunicazione** secondo l'articolo 305ter cpv2 CP (o ai sensi dell'art. 9 LRD), **l'intermediario finanziario ne documenta i motivi**

Prassi FINMA è diventata più esigente sulle comunicazioni al MROS in fatto di tempistica, qualità e numero.

Ci sono diversi esempi dove è stata aperta una procedura di enforcement FINMA contro un intermediario finanziario a seguito di una mancata, tardiva o errata segnalazione al MROS

Importante non commettere errori formali, agire tempestivamente e documentare in maniera precisa tutta la cronologia degli avvenimenti



Argomenti

1. Quadro regolamentare in Svizzera ed all'estero
2. Revisione FATF
3. Embargo/Sanzioni
4. Revisione LRD 2022
 1. Il progetto di legge
 2. Identificazione della controparte e Accertamento ADE / Detentore del controllo
 3. KYC e profilo cliente
 4. Valutazione rischio LRD/approccio basato al rischio
 5. Segnalazioni operazioni sospette

5. Casi pratici



Casi pratici – Identificazione contraente

Un gestore patrimoniale apre una relazione con una fiduciaria statica italiana, gli averi sono riferiti ad un cittadino italiano, domiciliato in Italia.

Come si deve comportare il gestore?

- 1) Il gestore fa sottoscrivere un Formulario A alla fiduciaria statica
- 2) Il gestore fa sottoscrivere un Formulario K alla fiduciaria statica e un Formulario A all'ADE
- 3) Il gestore fa sottoscrivere un Formulario K e un Formulario A alla fiduciaria statica
- 4) Il gestore fa sottoscrivere un Formulario K e un Formulario A alla fiduciaria statica, per sicurezza fa sottoscrivere un Formulario A anche all'ADE



Casi pratici – review periodica e KYC

Un gestore patrimoniale ha una relazione intestata ad una polizza assicurativa, aperta nel 2019. Nel 2022 il gestore effettua una review periodica della relazione. Il gestore è già autorizzato FINMA. Quale di queste affermazioni è corretta

- 1) Il gestore aggiorna il KYC con le informazioni dello stipulante e, se non si tratta della stessa persona, del pagatore dei premi. Una richiesta specifica di un Formulario I non è necessaria, in quanto la relazione è stata aperta prima dell'autorizzazione FINMA.
- 2) Il gestore aggiorna il KYC con le informazioni dello stipulante e, se non si tratta della stessa persona, del pagatore dei premi. Una richiesta specifica di un Formulario all'assicurazione è necessaria, in quanto al momento della review periodica il gestore è autorizzato FINMA.
- 3) Considerando che la relazione è stata aperta prima dell'autorizzazione FINMA, non è necessario documentare informazioni sullo stipulante e sul pagatore dei premi nel KYC e non è necessario richiedere il Formulario I.



Casi pratici – avvio relazioni / review periodica

Quali di queste affermazioni sulla review periodica / avvio delle relazioni non è corretta?

- 1) La Direzione Generale deve rivedere almeno annualmente tutte le relazioni con PEP e decidere in merito al loro proseguimento
- 2) L'avvio di una relazione a rischio superiore è compito della Direzione
- 3) In applicazione di una valutazione del rischio, un gestore può decidere di non prevedere una review periodica di relazioni con un rischio molto basso
- 4) Durante la review periodica, è fondamentale valutare anche le transazioni effettuate dalla relazione al fine di aggiornare il profilo KYC
- 5) La periodicità della review di relazioni a rischio alto può essere maggiore a 1 anno



Casi pratici – chiarimenti complementari in caso di rischi superiori

Quali di queste affermazioni sui chiarimenti complementari non è corretta?

- 1) Il motivo dell'utilizzo di una società di sede deve sempre essere documentato nel KYC, anche se la relazione è stata aperta prima del 01.01.2021
- 2) I chiarimenti complementari non sono necessari per relazioni a rischio basso LRD
- 3) Una società di sede domiciliata a Dubai, con un ADE italiano domiciliato in Italia, è da classificare in ogni caso a rischio superiore
- 4) Una società operativa svizzera, attiva nel settore dei trasporti, con un unico detentore del controllo domiciliato in Brasile, potrebbe venir classificata a rischio superiore
- 5) A differenza della tipologia e del rischio di una relazione, la richiesta al cliente dell'ultima dichiarazione fiscale potrebbe essere un mezzo di chiarimento sufficiente per coprire adeguatamente il rischio LRD.



Casi pratici – segnalazioni al MROS

Quali di queste affermazioni sulle segnalazioni al MROS non è corretta?

- 1) Dopo una segnalazione MROS, sussiste sempre il divieto di informazione al cliente
- 2) In fase di apertura di una relazione il gestore rileva delle informazioni negative relative a possibili coinvolgimenti con la camorra del potenziale futuro cliente. Il gestore rifiuta la sottoscrizione del mandato e informa la Banca depositaria, che a sua volta rifiuta l'apertura della relazione. Il gestore non ha ulteriori obblighi.
- 3) Dopo una segnalazione al MROS, il gestore deve valutare se vi è la necessità di informare FINMA
- 4) Un gestore ha effettuato una segnalazione al MROS secondo l'art. 9 LRD (obbligo di segnalazione) e non ha ancora ricevuto esito dal MROS. 10 giorni dopo l'avvenuta segnalazione, il cliente chiede di poter trasferire i propri averi presso un'altra banca svizzera. Oltre ad informare MROS, il gestore non ha ulteriori obblighi.



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!



ESG e Greenwashing

Daniela Baldoni,
Regulatory&Compliance Leader, Jay Bee AG Zürich/Zug



Sustainable Finance



Sustainable Finance

Sustainable finance refers to any form of financial service integrating environmental, social and governance (ESG) criteria into the business or investment decisions for the lasting benefit of both clients and society at large.

A sustainable financial centre is a financial marketplace that, as a whole, contributes to sustainable development and value creation in economic, environmental and social terms. In other words, one that ensures and improves economic efficiency, prosperity, and economic competitiveness both today and in the long-term, while contributing to protecting and restoring ecological systems, and enhancing cultural diversity and social well-being.

www.sustainablefinance.ch



Cosa significa ESG?

E come Environment: contributo ai cambiamenti climatici, come ad esempio impronta ecologica ed emissioni di CO₂; gestione di risorse naturali come l'acqua e la biodiversità e impatto; rifiuti e inquinamento; creazione di possibilità e opportunità in relazione all'ambiente, come ad esempio le tecnologie pulite e le energie rinnovabili

S come Social: capitale umano, come ad esempio sicurezza, salute e formazione continua dei dipendenti; responsabilità per il prodotto, come ad esempio sicurezza del prodotto e dei dati; possibilità e opportunità nella sfera sociale

G come Governance: elementi di una solida governance aziendale, come ad esempio la composizione del consiglio di amministrazione e della direzione, i compensi e l'assetto proprietario; conduzione aziendale ad esempio per quanto riguarda l'etica, la trasparenza e la corruzione




Perché ESG



Uno studio recente ha rilevato che gli investitori che scelgono investimenti con ESG ricevono un **doppio dividendo** sotto forma di un rischio inferiore più un tasso di rendimento migliore



Secondo FINMA



Agenda 2030- Admin



Swiss Sustainable Finance

«We are delighted to be included in Swiss Sustainable Finance's list of signatories committing to net zero. Climate change is the single greatest risk faced by society and the global economy. As custodians of client investments, we have a responsibility to help them navigate the transition towards a low carbon future.»



Mark Versey, CEO
Science-based Targets, Financial Sector



«Berner Kantonalbank (BEKB) has been committed to sustainable development for many years. We want to drive the transition to a low-emission environment and accompany our customers on this path - for example, when investing money or renovating their own home.»



Armin Brun, CEO
Net-Zero Banking Alliance



«As a fiduciary asset manager, we want to help pave the way to a carbon-free economy. Our membership in the Net Zero Asset Managers Initiative underlines our commitment to this goal. On behalf of our clients, we will advocate that companies we invest in take sustainability seriously.»



Asoka Woehrmann, CEO DWS
Net Zero Asset Manager Initiative



«AllianzGI believes that asset managers can take active roles in addressing climate change. Our climate engagement with outcome strategies is aimed at just that, engaging with companies on climate transition pathways. We are pleased to be joining Swiss Sustainable Finance, another milestone in our commitment to a low carbon economy.»



Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact Investing
Net Zero Asset Manager Initiative



«We believe that the financial sector has a crucial role in driving the global climate transition. Credit Suisse is developing intermediate 2030 Science Based Targets by the end of 2022, which will underpin our 1.5°C Paris aligned commitment to achieve net-zero emissions no later than 2050.»



Marisa Drew, Chief Sustainability Officer
Business Ambition for 1.5°C
Net-Zero Banking Alliance
Science-based Targets for Financial Institutions



SSF MEMBERS WITH NET-ZERO PLEDGES



Asset Management sostenibile



Sustainable Asset Management: Key Messages and Recommendations of SFAMA and SSF

16 June 2020




Source: Swiss Sustainable Finance



Raccomandazioni SSF/AMA

How to Avoid the Greenwashing Trap:

**RECOMMENDATIONS ON TRANSPARENCY AND
MINIMUM REQUIREMENTS FOR SUSTAINABLE
INVESTMENT APPROACHES AND PRODUCTS**



Messaggi Chiave AM Sostenibile (SFAMA/SSF)

1. Obbligo fiduciario

Coerentemente con l'obbligo fiduciario verso i clienti, è possibile generare dei rendimenti corretti per il rischio a lungo termine superiori, tenendo conto dei criteri di sostenibilità. La sostenibilità dovrebbe quindi essere al centro della filosofia di investimento.

2. Sostenibilità aziendale

I gestori patrimoniali dovrebbero considerare gli impatti sociali, economici e ambientali in tutti gli aspetti della loro attività e ancorare i loro valori in una politica di sostenibilità aziendale.

3. Orientamento globale

Il settore svizzero della gestione patrimoniale si impegna ad affrontare il tema della sostenibilità in modo globale nei suoi servizi di gestione patrimoniale. In tal modo, mira a integrare gli aspetti di sostenibilità in tutti gli elementi del processo di investimento. Le politiche interne di sostenibilità dovrebbero inoltre, e come regola generale, essere vincolanti e i relativi processi misurabili e trasparenti.



Messaggi Chiave AM Sostenibile (SFAMA/SSF)

4. Stewardship (active ownership - azionariato attivo)

È buona prassi essere un azionista attivo e integrare i meccanismi di proprietà attiva nel processo di gestione patrimoniale.

5. Trasparenza

Nell'implementazione dei criteri di sostenibilità, la trasparenza è un elemento chiave. Essi dovrebbero essere comunicati in modo comprensibile, standardizzato e misurabile.

6. Qualità dei dati

Nell'implementazione dei criteri di sostenibilità è fondamentale ottenere dati completi da fonti ritenute affidabili e incoraggiare il miglioramento continuo della qualità dei dati.

7. Rischi climatici

È essenziale valutare i rischi climatici lungo il processo decisionale (es. analisi degli investimenti, decisioni di investimento) e affrontarli attraverso un azionariato attivo (active ownership). Ogni gestore patrimoniale è responsabile dell'implementazione di tali processi.

8. Sviluppi internazionali

Dovrebbe esserci un impegno costante per osservare gli sviluppi internazionali sulla sostenibilità e allineare le attività commerciali con essi.




Linee Guida Swiss Banking

•SwissBanking

Juni 2020

**Leitfaden für den Einbezug
von ESG-Kriterien in
den Beratungsprozess für
Privatkunden**




Linee Guida Swiss Banking

•SwissBanking

Juni 2020


**Leitfaden für den Einbezug
von ESG-Kriterien in
den Beratungsprozess für
Privatkunden**



FINMA: Greenwashing

- Negli ultimi anni è considerevolmente cresciuta la domanda di prodotti e servizi sostenibili da parte di clienti e investitori
- Di conseguenza aumenta il pericolo che i clienti e gli investitori vengano ingannati in merito alla sostenibilità di prodotti e servizi finanziari (cd. **greenwashing**)
- Le basi legali in Svizzera prevedono, in relazione agli investimenti collettivi di capitale, in particolare il **divieto di inganno**
- Gli investitori devono poter adottare **decisioni informate** in materia d'investimento anche per i prodotti commercializzati con un marchio di sostenibilità

il margine di manovra della FINMA per una prevenzione e un contrasto efficace delle pratiche di greenwashing è tuttavia limitato



Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2021

Prevenzione e lotta contro il *greenwashing*

3 novembre 2021



FINMA: Greenwashing

Nell'ambito della gestione degli investimenti collettivi di capitale con riferimento alla sostenibilità, la priorità della FINMA nella prevenzione e nella lotta contro le pratiche di greenwashing è incentrata sui seguenti ambiti:

- ❑ informazioni concernenti la sostenibilità a livello di fondo
- ❑ organizzazione adeguata a livello di istituto nella gestione di prodotti di questo tipo

Inoltre, i fornitori di servizi finanziari che offrono prodotti finanziari con riferimento alla sostenibilità vengono sensibilizzati in merito al fatto che anche il processo di consulenza (al point of sale) comporta rischi di greenwashing



Esempi: informazione fuorviante

Nella prassi, la FINMA osserva presso gli investimenti collettivi di capitale svizzeri, a titolo di esempio, le seguenti pratiche di greenwashing (inganno) e constata almeno un rischio potenziale di greenwashing dovuto alla **mancanza di trasparenza nei confronti degli investitori**:

- ❑ L'investimento collettivo di capitale presenta un riferimento alla sostenibilità e nella strategia o nella politica di investimento dell'investimento collettivo di capitale vengono fornite indicazioni sull'approccio di sostenibilità utilizzato (p. es. approccio best-in-class, approccio per l'integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance, stewardship), tuttavia l'approccio menzionato non viene applicato.
- ❑ L'investimento collettivo di capitale presenta un riferimento alla sostenibilità, tuttavia la politica di investimento consente una parte significativa di investimenti non sostenibili che non sono in linea o sono addirittura in contrasto con l'approccio di sostenibilità perseguito.
- ❑ L'investimento collettivo di capitale presenta un riferimento alla sostenibilità mediante l'utilizzo di etichettature quali "impact" o "zero carbon", senza che l'impatto indicato o i risparmi prospettati siano misurabili e comprovati.



Adeguata Organizzazione

Per gli istituti che gestiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri con riferimento alla sostenibilità la FINMA vigila, tra le altre cose, sui seguenti aspetti di un'organizzazione adeguata:

- ❑ **Processo di decisione degli investimenti/controllo degli investimenti/gestione del rischio:** i criteri di sostenibilità devono essere **integrati nel processo di decisione** degli investimenti e rispettati, oltre che verificati nell'ambito dei controlli indipendenti dei rischi.
- ❑ **Conoscenze specialistiche e competenze:** in seno all'organo preposto all'alta direzione, al controllo e alla vigilanza e anche a livello operativo devono, in generale, essere presenti le conoscenze specialistiche e le competenze necessarie in materia di sostenibilità.
- ❑ **Strategia della sostenibilità:** l'organo preposto all'alta direzione, al controllo e alla vigilanza deve definire la strategia opportuna in materia di sostenibilità.
- ❑ **Dati, strumenti e rating riferiti alla sostenibilità:** nella scelta e nell'utilizzo di dati, analisi, strumenti e rating esterni riferiti alla sostenibilità i fornitori dei dati devono essere sottoposti a un controllo e un monitoraggio adeguati e la validità delle informazioni acquisite deve essere verificata.

